

*Azienda Sanitaria Locale Città di Milano  
Erogazione al pubblico di prestazioni veterinarie  
Anno 2008*

**DISTRETTO VETERINARIO NORD**

**CENTRI di SANITA' PUBBLICA VETERINARIA**

- Via S.Elembardo, 4 – tel. 02.85788920 - fax 02.85789149  
(Zone civiche 1 - 2 - 9)
- Via Quarenghi, 40- tel.02.85788921 - fax 02.38102916  
(Zone civiche 1 - 7 - 8)

**DISTRETTO VETERINARIO SUD**

**CENTRI di SANITA' PUBBLICA VETERINARIA:**

- Viale Molise, 66/B tel. 02.85789083 – fax 02.85789059  
(Zone di decentramento 3 - 4)
- Via Boifava, 25 - tel. 02.85788923 - fax 02.85788997  
(Zone di decentramento 5 - 6)



**Dipartimento Veterinario  
Servizio di Sanità Animale**

V.le Molise 66/b – 20137 Milano  
tel. 02.85789083 – fax 02.85789059  
e mail

[segreteria@dipartimentoveterinario@asl.milano.it](mailto:segreteria@dipartimentoveterinario@asl.milano.it)

sito internet [www.asl.milano.it](http://www.asl.milano.it)

**Presidio Veterinario Canile Sanitario**

Via Lombroso, 99 – 20137 Milano  
Tel. 0285789072 – fax 0285786909

**TUTTO sul  
mio  
CANE**

**Norme legali sulla detenzione  
dei cani  
nella Città di Milano**

Testi: gruppo di lavoro P.V.C.S.  
Grafica e disegni: Alfonso Montefusco  
Ultima revisione del testo agosto 2008

## 1) ANAGRAFE CANINA REGIONALE:

IL PROPRIETARIO, IL POSSESSORE O IL DETENTORE, ANCHE TEMPORANEO, IVI COMPRESO CHI NE FA COMMERCIO, È TENUTO AD ISCRIVERE ALL'ANAGRAFE CANINA IL PROPRIO CANE ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'INIZIO DEL POSSESSO O ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NASCITA E COMUNQUE PRIMA DELLA SUA CESSIONE A QUALSIASI TITOLO. PER LE INFRAZIONI, SANZIONE DI EURO 50,00 (LEGGE REGIONALE 20.07.2006, N. 16 ART. 7 E 21 E SUCC. MODIFICHE; MIN EURO 25 MAX EURO 150) I CANI GIÀ ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA DAL COMUNE E TATUATI (IL TATUAGGIO DEVE ESSERE LEGGIBILE!) **NON** DEVONO ESSERE NUOVAMENTE ISCRITTI.

**LE ISCRIZIONI E LA CONTESTUALE IDENTIFICAZIONE CON MICROCHIP POSSONO ESSERE FATTE PRESSO:**

- I CENTRI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEI DISTRETTI
- I VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI ACCREDITATI

PER INFORMAZIONI: SERVIZIO DI SANITÀ ANIMALE, DISTRETTI VETERINARI, SITO ASL: [WWW.ASL.MILANO.IT](http://WWW.ASL.MILANO.IT) E SITO ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI MILANO E PROVINCIA: [WWW.ORDINEVET.MI.IT](http://WWW.ORDINEVET.MI.IT)



### **13) ESPATRIO:**

PER ATTRAVERSARE IL CONFINE CANI GATTI E FURETTI DEVONO AVERE IL PASSAPORTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO CE N. 998/2003. PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO DA PARTE DEI CENTRI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA È NECESSARIO CHE GLI ANIMALI SIANO IDENTIFICATI CON TATUAGGIO LEGGIBILE O MICROCHIP. I CANI DEVONO ANCHE ESSERE ISCRITTI ALL'ANAGRAFE REGIONALE. IL VETERINARIO UFFICIALE CONTROLLA L'IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE E EMETTE IL PASSAPORTO. PER I PAESI CE (ESCLUSI GRAN BRETAGNA, IRLANDA, SVEZIA E MALTA CHE RICHIEDONO ULTERIORI GARANZIE SANITARIE) IL PASSAPORTO È VALIDO PER L'ESPATRIO SE NELL'APPOSITO SPAZIO È CERTIFICATA L'ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA. PER I PAESI EXTRA CE "ALLINEATI" (LISTA PRESSO I CSPV DELLE ASL E SUL SITO) VALGONO LE REGOLE PREVISTE PER GLI STATI MEMBRI. PER I PAESI EXTRA CE NON ALLINEATI (PAESI TERZI) È NECESSARIO SOTTOPORRE GLI ANIMALI ANCHE AD UN PRELIEVO DI SANGUE PER LA TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI NEUTRALIZZANTI CONTRO IL VIRUS DELLA RABBIA ALMENO 21 GIORNI DOPO L'ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE. PER VIAGGI IN PAESI EXTRA CE È SEMPRE OPPORTUNO RIVOLGERSI AL CONSOLATO O ALL'AMBASCIATA DEL PAESE DI DESTINAZIONE PER VERIFICARE SE SONO RICHIESTI ULTERIORI ADEMPIMENTI SANITARI O BUROCRATICI (REGOLAMENTO CE 26.05.2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)

### **14) IN MACCHINA:**

SUI VEICOLI DIVERSI DA QUELLI AUTORIZZATI A NORMA DELL'ART. 38 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954, N° 320: È VIETATO IL TRASPORTO DI ANIMALI **DOMESTICI** IN NUMERO SUPERIORE A **UNO** E COMUNQUE IN CONDIZIONI DA COSTITUIRE IMPEDIMENTO O PERICOLO PER LA GUIDA. È **CONSENTITO** IL TRASPORTO DI SOLI ANIMALI DOMESTICI, ANCHE IN **NUMERO SUPERIORE**, PURCHÉ CUSTODITI IN **APPOSITA GABBIA** O CONTENITORE, O NEL VANO POSTERIORE AL POSTO DI GUIDA, APPOSITAMENTE DIVISO DA RETE O ALTRO ANALOGO MEZZO IDONEO CHE, SE INSTALLATI IN VIA PERMANENTE, DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART.169 CODICE DELLA STRADA). PER LE INFRAZIONI, SANZIONE EURO 68,25 (MIN EURO 68,25 MAX EURO 275,10) E SOTTRAZIONE DI 1 PUNTO PATENTE.

### **2) MICROCHIP:**

LA REGIONE LOMBARDA HA ATTIVATO L'ANAGRAFE CANINA REGIONALE INFORMATIZZATA CHE CONSENTE DI IDENTIFICARE I CANI CON IL MICROCHIP. IL TATUAGGIO, PRECEDENTEMENTE PREVISTO COME UNICO METODO DI IDENTIFICAZIONE CONSENTITO, È QUINDI SOSTITUITO DAL "MICROCHIP" CHE VIENE APPLICATO CON UNA SIRINGA NEL SOTTOCUTE DEL LATO SINISTRO DEL COLLO/SPALLA DEL CANE; L'APPLICAZIONE NON È DOLOROSA ED IL MICROCHIP (CHE CONTIENE UN CODICE NUMERICO DI 15 CIFRE, È INALTERABILE E SICURO) SI PUÒ LEGGERE AVVICINANDO L'APPOSITO LETTORE AL CANE.

I DATI DEL PROPRIETARIO (COMPRESO IL CODICE FISCALE CHE È INDISPENSABILE!) E DEL CANE VENGO NO IMMESSI IN UN SITO REGIONALE CHE CON TERRÀ TUTTI I DATI DELL'ANAGRAFE CANINA. NON È NECESSARIO CHE I CANI CON TATUAGGIO **LEGGIBILE** SIANO ANCHE DOTATI DEL MICROCHIP!


### **3) IN CASO DI TRASFERIMENTI, DECESSO DELL'ANIMALE**

BISOGNA FARNE DENUNCIA **ENTRO 15 GIORNI** ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE (SERVIZIO DI SANITÀ ANIMALE DELLA ASL).

LA SCOMPARS A PER QUALUNQUE CAUSA DI UN CANE DEVE ESSERE DENUNCIATA DAL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE ENTRO SETTE GIORNI AL SERVIZIO DI SANITÀ ANIMALE DELLA ASL; A MILANO È **COMUNQUE CONSIGLIABILE SEGNALARLO TEMPESTIVAMENTE ANCHE AL PRESIDIO VETERINARIO CANILE SANITARIO - VIA LOMBROSO, 99 - TEL. 02.85789072 - FAX 02.85786909 - ORARI: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-11.30 E 12.30-15.30 - SABATO 8.30-11.30 FESTIVI CHIUSO.**

CHIUNQUE RINVENGA UN CANE VAGANTE È TENUTO A DARNE PRONTA COMUNICAZIONE ALLA ASL (PRESIDIO VETERINARIO CANILE SANITARIO), CONSEGNANDOLO AL PIÙ PRESTO ALLA STRUTTURA O FORNENDO INDICAZIONI PER IL RITIRO.

PER LE INFRAZIONI, SANZIONE DI EURO 50,00 (LEGGE REGIONALE 20.07.2006, N. 16 ART. 7, 8 COMMA 1, 4 E ART. 21 E SUCC. MODIFI MIN EURO 25 MAX EURO 150).



#### **4) I CANI CHE VENGONO PORTATI A PASSEGGIO**

NELLE VIE E IN ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DELLA CITTÀ DEVONO ESSERE: CONDOTTI AL **GUINZAGLIO** O, SE LIBERI, ESSERE DOTATI DI **MUSERUOLA**; IN LOCALI PUBBLICI O MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO DEVONO AVERE **SIA IL GUINZAGLIO CHE LA MUSERUOLA**.

DEVONO ESSERE TENUTI AL GUINZAGLIO NEI LUOGHI PUBBLICI, OVE ESISTANO AIUOLE FIORITE E TAPPETI ERBOSI E DEVONO AVERE UNA PIASTRINA O UN COLLARE CHE RIPORTI I RECAPITI DEL PROPRIETARIO.


PER LE INFRAZIONI, SANZIONE EURO 50,00 (D.P.R 320/54, REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA ART. 83; REGOLAMENTO DI IGIENE DEL COMUNE DI MILANO ART. 1.4.20 SANZIONATO DALL'ART. 16 DELLA L. N. 3 DEL 16.01.03).

#### **5) IL CANE NON DEVE RECARRE DISTURBO ALLA CIRCOLAZIONE CITTADINA.**

PER LE INFRAZIONI SANZIONE EURO 40 (IN EURO 25 MAX EURO 120) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MILANO ART. 45.

#### **6) E' VIETATO IMBRATTARE O LORDARE IL SUOLO PUBBLICO.**

"COLORO CHE CONDUCONO ANIMALI SUL SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO DEVONO ADOTTARE OGNI CAUTELA PER EVITARE CHE SPORCHINO IL SUOLO. ESSI SONO TENUTI A MUNIRSI DI APPOSITA ATTREZZATURA, SACCHETTI O PALETTE PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E ASPORTAZIONE DELLE DEIEZIONI. SONO TENUTI ALTRESI' A RACCOGLIERE LE DEIEZIONI, IN SACCHETTI O IDONEI CONTENITORI E A DEPOSITARLI NEI CESTINI PORTARIFIUTI. GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AI CONDUTTORI DI CANI CHE ABBIANO PALESI PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE ED AUTONOMIA FUNZIONALE DETERMINATI DA EVIDENTI HANDICAP (AD ESEMPIO NON VEDENTI) - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MILANO ART.30. PER LE INFRAZIONI, SANZIONE EURO 50.



8


#### **12) VACCINAZIONE ANTIRABBICA:**

PUR NON ESSENDO ATTUALMENTE OBBLIGATORIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, LA VACCINAZIONE ANTIRABBICA PRECONTAGIO È COMUNQUE CONSIGLIABILE. IN BASE ALL'ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO DELLA MALATTIA, LA PROFILASSI VACCINALE PUÒ ESSERE RESA OBBLIGATORIA DA SPECIFICHE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. LA VACCINAZIONE ANTIRABBICA PUÒ È CONSIGLIABILE SE CI SI RECA IN ZONE **AL CONFINE** CON LA FRANCIA, SVIZZERA, AUSTRIA E SLOVENIA.

## **11) MORSICATURE E PROFILASSI ANTIRABBICA:**

**-SE IL CANE MORDE**, O COMUNQUE PROCURA LESIONI A PERSONA O ANIMALE (ZUFFA), DEVE ESSERE TENUTO IN OSSERVAZIONE PER 10 GIORNI PRESSO IL CANILE SANITARIO. SU RICHIESTA DEL PROPRIETARIO IL VETERINARIO UFFICIALE DELL'ASL, VALUTATA LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA, PUÒ CONCEDERE L'OSSERVAZIONE DOMICILIARE PURCHÉ IL PROPRIETARIO, DURANTE QUESTI 10 GIORNI, POSSA GARANTIRE UN'ACCURATA CUSTODIA DELL'ANIMALE ED IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: IL CANE NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI (VACCINAZIONI); NON DEVE ESSERE SPOSTATO DAL LUOGO STABILITO PER L'OSSERVAZIONE; INOLTRE É NECESSARIO SEGNALARE AL VETERINARIO UFFICIALE IL MANIFESTARSI DI QUALSIASI SINTOMO ANORMALE NEL COMPORTAMENTO O NELLO STATO DI SALUTE, NONCHÉ L'EVENTUALE FUGA O MORTE DELL'ANIMALE (IN QUEST'ULTIMO CASO IL CADAVERE DOVRÀ ESSERE RITIRATO DAI SERVIZI VETERINARI PER GLI ACCERTAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE). NEL CASO DI ZUFFA AMBEDUE GLI ANIMALI DEVONO ESSERE TENUTI IN OSSERVAZIONI PER 10 GG.

**-SE IL CANE SUBISCE UN MORSO** O UNA LESIONE DA ALTRO ANIMALE RIMASTO SCONOSCIUTO, FUGGITO E/O SOSPETTO DI ESSERE AFFETTO DA RABBIA, DEVE ESSERE TENUTO IN OSSERVAZIONE PER 6 MESI DA PARTE DEL VETERINARIO UFFICIALE; TALE PERIODO PUÒ ESSERE RIDOTTO A 3 MESI SE IL CANE VIENE SOTTOPOSTO ENTRO 5 - 7 GIORNI AD UNA VACCINAZIONE ANTIRABBICA POST-CONTAGIO, O A 2 MESI SE IL SOGGETTO, TRATTATO COMUNQUE CON LA VACCINAZIONE POST-CONTAGIO, ERA STATO SOTTOPOSTO A VACCINAZIONE ANTIRABBICA PRE-CONTAGIO DA NON PIÙ DI UN ANNO. SE NEL FRATTEMPO VIENE RINTRACCIATO L'ANIMALE MORSICATORE, ENTRAMBI GLI ANIMALI VENGONO TENUTI IN OSSERVAZIONE PER UN PERIODO DI 10 GIORNI. PER LE INFRAZIONI SANZIONE DI EURO 430,39 (D.P.R. 8/2/54, N. 320, REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA ART. 87; MIN EURO 258 MAX EURO 1291).



5

7) TRATTANDOSI DI CENTRO ABITATO BISOGNA FARE IN MODO CHE IL CANE NON RECHI **DISTURBO** O DANNO AL VICINATO; INOLTRE, DURANTE LA NOTTE NON DEVE DISTURBARE LA QUIETE PUBBLICA ABBAIANDO. PER LE INFRAZIONI, SANZIONE EURO 50 (MIN EURO 25 MAX EURO 180) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MILANO ART. 84.



8) CHIUNQUE LASCIA LIBERI, O **NON CUSTODISCE** CON LA DEBITA CAUTELA **ANIMALI PERICOLOSI** DA LUI POSSEDUTI O NE AFFIDA LA CUSTODIA A PERSONE INESPERTE, È PUNITO CON UNA SANZIONE DI EURO 50 (ART. 672 CODICE PENALE; MIN EURO 25 MAX EURO 258). DEPENALIZZATO DALLA LEGGE 24.11.1981, N°689 ART.33.

### **9) DANNO CAGIONATO DA ANIMALI.**

IL PROPRIETARIO DI UN ANIMALE O CHI SE NE SERVE PER IL TEMPO IN CUI L'HA IN USO, È RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALL'ANIMALE, SIA CHE FOSSE SOTTO CUSTODIA, SIA CHE FOSSE SMARRITO O FUGGITO, SALVO CHE PROVI IL CASO FORTUITO. (CODICE CIVILE ART. 2052).

6



### **10) UCCISIONE, MALTRATTAMENTO E ABBANDONO (LEGGE 20.07.2004, N. 189):**

**ART. 544 BIS CODICE PENALE (UCCISIONE DI ANIMALI)** CHIUNQUE, PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ, CAGIONI LA MORTE DI UN ANIMALE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 3 MESI A 18 MESI.

**ART. 544 TER CODICE PENALE (MALTRATTAMENTO DI ANIMALI)** CHIUNQUE, PER CRUDELTÀ O SENZA NECESSITÀ, CAGIONA UNA LESIONE A UN ANIMALE O LO SOTTOPONE A SEVIZIE O A COMPORTAMENTI O A FATICHE O A LAVORI INSOPPORTABILI PER LE SUE CARATTERISTICHE ETOLOGICHE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA 3 MESI A 1 ANNO O CON LA MULTA DA 3.000 A 15.000 EURO. (...OMISSIS).

**ART. 727 CODICE PENALE (ABBANDONO DI ANIMALI)** CHIUNQUE ABBANDONA ANIMALI DOMESTICI O CHE ABBIANO ACQUISITO ABITUDINI DELLA CATTIVITÀ È PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD 1 ANNO O CON L'AMMENDA DA 1.000 A 10.000 EURO. ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHIUNQUE DETIENE ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE.